

**PROPOSTA DI DELIBERA**  
**Al Consiglio di Amministrazione della SII**  
**del 07 APRILE 2020**

OGGETTO: Richiesta contributi ai Soci per la continuità aziendale ai sensi dell'art. 8 delle Statuto

Premesso che

- come rappresentato in più circostanze e in diverse sedi, da ultimo nella seduta del Cda del 27 marzo u.s. e nell'Assemblea dei sindaci in sede AURI del 11 febbraio 2020, non è più rinviabile la risoluzione dello squilibrio finanziario della SII, riconducibile a cause esogene alla gestione societaria, caratterizzata da equilibrio economico, che di seguito si riepilogano;
- lo strumento per la programmazione del servizio è costituito dal Piano d'Ambito, che comprende la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico-finanziario (PEF). Il PEF in particolare prevede, nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario –onere riconducibile congiuntamente al gestore e all'EGA- e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Pertanto la gestione del servizio si basa sulla tariffa, che costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è predisposta dall'AURI (Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente) e approvata dall'Assemblea dei sindaci soci unitamente al piano degli investimenti, tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito medesima, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- nel caso di specie della SII, il disequilibrio economico finanziario è venuto a determinarsi per maggiori costi sostenuti senza copertura tariffaria, che i lodi arbitrali del 2006 e del 2010 hanno accertato essere riconducibili all'errore di pianificazione del Piano d'Ambito. In entrambi i contenziosi i collegi hanno acclarato il diritto della SII a vedersi riconosciuto da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (l'allora AATO Umbria 2 prima e ATI4 poi) i minori ricavi "tariffati" non conseguiti, dovuti a previsioni di volumi di vendita che non hanno trovato riscontro nella realtà di gestione, e i maggiori costi "tariffati" sopportati rispetto alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito, dovuti principalmente al maggior costo di energia elettrica a tutt'oggi costo passante. In particolare i due arbitrati hanno quantificato lo squilibrio in oltre 19 milioni di euro da recuperare a favore della SII, determinati da €. 11.761.351,00 con il lodo del 21.4.2006, e di €. 7.461.645,50, con il lodo del 19.7.2010. A questi a rigore devono aggiungersi i costi che avrebbero dovuto essere riconosciuti in tariffa ma per il rispetto del cap regolatorio del metodo tariffario vigente sino al 2011 (cfr. metodo tariffario normalizzato) pari a 8 milioni erano stati differiti;
- risulta pertanto incontrovertibilmente accertato, come rappresentato ai soci, che le errate pianificazioni del Piano d'Ambito hanno cumulato in capo alla società un fabbisogno di copertura costi di oltre 27 milioni di euro. Costi che, peraltro, anziché incidere sulla tariffa,

avrebbero dovuto gravare direttamente sul bilancio delle amministrazioni che partecipano all'Ente di Governo d'Ambito e cioè degli stessi Comuni secondo quanto stabilito dal TAR Umbria, con la sentenza n. 126/2011 del 23.2.2011, pubblicata il 5 maggio 2011;

- con il passaggio ai nuovi metodi tariffari (MTT e seguenti) adottati dall'allora AEEG (oggi ARERA) era stata data l'opportunità ai gestori di recuperare gli squilibri finanziari cumulatisi a tutto il 2011 in 3 anni (delibera n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012) fatto che avrebbe legittimamente consentito alla SII, alla stregua degli altri gestori, di ripianare la propria esposizione e avviare un nuovo ciclo di sostenibilità. Nella circostanza, al fine di contenere l'incremento tariffario, l'allora Ente di Governo d'Ambito ATI 4 (oggi AURI), nel PEF (piano economico finanziario) allegato al Piano d'Ambito ha previsto il rimborso del credito in 20 anni con riconoscimento di interessi al tasso fisso del 6%. Il rispetto delle rate di ammortamento è stato poi via via riorientato a scelte socio-politiche di contenimento della tariffa con sistematiche rimodulazioni e rinvio a futuro di parte delle rate. Da ultimo l'AURI con delibera n°11 del 27/07/2018, nell'adottare l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019 ha:
  1. annullato gli incrementi tariffari precedentemente pianificati (theta 2018 0% e theta 2019 1,61% a fronte di incrementi del 5,5% previsti nella precedente pianificazione);
  2. rimodulato, differendolo, il rimborso dei crediti pregressi (lodo e recupero da tariffa) della SII e ridotto gli interessi riconosciuti (dal 6% al 3,59% corrispondente al costo medio ponderato dell'indebitamento societario);
  3. ha prescritto il rimborso dei crediti vantati dai Comuni per canoni e mutui pregressi (pari al netto dei crediti vantati dalla società per la fornitura del servizio a 10,5 M €) in tre annualità a partire dalla data di approvazione della delibera (27/07/2018) con contestuale riconoscimento di interessi al tasso del 3,59%, senza tener conto da un lato della mancata confluenza della previsione nel PEF regolatorio, dall'altro dell'art. 153 comma 1 del dlgs 152/06 che prevede che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare", il tutto di totale insostenibilità per il gestore;
    - in conseguenza degli orientamenti descritti ad oggi la SII vanta ancora un credito (tra capitale ed interessi) di circa 19 M €, con l'ulteriore aggravante che l'aumento di capitale sociale che avrebbe incrementato il patrimonio di ulteriori 3,564 milioni, ancorché deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14 luglio 2008, non è mai stato sottoscritto su esplicita richiesta dell'AURI (allora ATI4) fatta in nome e per conto dei soci pubblici;
    - il forecast finanziario presentato nella seduta del 27 marzo scorso rappresentava un fabbisogno pari a € 14.265.853,57, al netto dei crediti soci per canoni e mutui pregressi non oggetto di alcun piano di rientro sostenibile ed esigibile;
    - la situazione risulta ulteriormente aggravata dalla emergenza sanitaria in atto e dai suoi riflessi sul sistema produttivo e sul volume degli incassi in flessione, come rappresentato nel Cda del 27 marzo con debite simulazioni a tre mesi;
    - non è risultata nei fatti percorribile l'operazione di riequilibrio tramite consolidamento della SII nel bilancio di Acea e approvvigionamento della provvista per ristoro soci e sostegno investimenti;
    - non risulta agevolmente percorribile altresì nella attuale congiuntura l'ipotesi dell'aumento di capitale nella sede assembleare preposta;
    - è necessario procedere all'approvazione del progetto di bilancio, come da cronoprogramma reso noto al Consiglio nella seduta del 27 marzo;

- al fine di non compromettere la continuità aziendale sussiste la necessità di richiesta di contributi ai soci ai sensi dell'articolo 8 dello statuto per la necessaria copertura, richiedendosi l'approvazione ai 4/5 del Consiglio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- l'art. 8 testualmente recita: "I soci sono tenuti al versamento di contributi in denaro per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. Questi contributi saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in proporzione all'utilità che ciascuno dei suddetti soci ritrarrà dalle iniziative considerate ("contributi specifici"), ovvero in proporzione alla partecipazione di capitale sociale ("contributi generici").";

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministratrice delegata, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale,

propone

a tutela della continuità aziendale di procedere alla richiesta di contributi generici così come definiti dal citato articolo statutario per l'importo cumulato pari a 16 milioni di euro. Il maggior importo di € 1.734.146,43 rispetto al fabbisogno finanziario già oggetto di illustrazioni ai soci in sede AURI e al Consiglio di Amministrazione, è chiesto cautelativamente in caso di maggior rallentamento degli incassi e ampliamento della finestra temporale delle prescrizioni a mitigazione degli impatti dell'emergenza sanitaria, fra i quali la sospensione da parte dell'ARERA delle procedure di recupero della morosità. Fatta salva la restituzione dei contributi in caso di conseguimento dell'equilibrio finanziario.

La ripartizione dei contributi generici ai soci ai sensi dell'art. 8 dello Statuto è riportata nella tabella sottostante in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Socio	Quota in % di partecipazione al capitale sociale	Importo Contributi Generici ai sensi art. 8 dello statuto
Comune di Acquasparta	0,06288	10.060,80
Comune di Allerona	1,01667	162.667,20
Comune di Alviano	0,47500	76.000,00
Comune di Amelia	3,00682	481.091,20
Comune di Arrone	0,81667	130.667,20
Comune di Attigliano	0,40833	65.332,80
Comune di Avigliano Umbro	0,84167	134.667,20
Comune di Baschi	1,03333	165.332,80
Comune di Calvi dell'Umbria	0,71667	114.667,20
Comune di Castel Giorgio	0,74167	118.667,20
Comune di Castel Viscardo	0,72500	116.000,00
Comune di Fabro	0,75000	120.000,00
Comune di Ferentillo	0,93333	149.332,80
Comune di Ficulle	0,85833	137.332,80

Comune di Giove	0,45000	72.000,00
Comune di Guardea	0,65833	105.332,80
Comune di Lugnano in Teverina	0,55000	88.000,00
Comune di Montecastrilli	1,25000	200.000,00
Comune di Montecchio	0,72500	116.000,00
Comune di Montefranco	0,01515	2.424,00
Comune di Montegabbione	0,67500	108.000,00
Comune di Monteleone d'Orvieto	0,50000	80.000,00
Comune di Narni	5,00606	800.969,60
Comune di Orvieto	5,81970	931.152,00
Comune di Otricoli	0,56667	90.667,20
Comune di Parrano	0,48333	77.332,80
Comune di Penna in Teverina	0,30000	48.000,00
Comune di Polino	0,01212	1.939,20
Comune di Porano	0,43333	69.332,80
Comune di San Gemini	0,94167	150.667,20
Comune di Stroncone	1,30000	208.000,00
Comune di Terni	18,92727	3.028.363,20
ASM Terni S.p.A.	18,00000	2.880.000,00
AMAN S.c.p.a.	6,00000	960.000,00
Umbriadue Servizi Idrici S.c. a r.l.	25,00000	4.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>16.000.000,00</b>